



REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Indice

Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

Art. 2 - Il Sindaco

Art. 3 - Obbiettivi del Gruppo

Art. 4 - Attività del GCVPC

Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

Art. 6 – Volontari effettivi

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

Art. 8 - Diritti dei volontari

Art. 9 - Doveri dei volontari

Art. 10 - Organi del GCVPC

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

Art. 12 - Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo

Art. 13 - Coordinatore

Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

1) E' regolamentato il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Cernusco sul Naviglio, costituito tramite delibere di Consiglio Comunale n. 11 del 18/01/1996 e n. 122 del 21/12/1998, di seguito denominato GCVPC, con sede legale nel Comune di Cernusco sul Naviglio, via Tizzoni n. 2 e sede operativa via Giordano Colombo n. 17 in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.

2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente.

3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 - Il Sindaco

1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.

2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017 esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 Attività del GCVPC

1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti e nel rispetto del manuale operativo del GCVPC.

2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1/2018;
- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
- d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
- e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f) costante controllo del territorio intervenendo in modo autonomo e immediato in base alle circostanze con immediata comunicazione al Sindaco o suo delegato;
- g) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei

volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco, o suo delegato, e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.

4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- il Registro dei Volontari iscritti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12;

La documentazione di cui sopra, depositata presso la sede operativa del GCVPC, rimane a disposizione dell'ente. Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza.

3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda di iscrizione (allegato 1) a cui devono essere allegati:

- autocertificazione in carta libera della residenza o del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale;
- autodichiarazione dell'assenza di patologie che controindicano lo svolgimento dell'attività di protezione civile;
- autorizzazione per la gestione dei dati personali ai fini della privacy e liberatoria GDPR artt. 12-22 del Regolamento UE 2016/679.

5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore.

6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore.

7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali, e il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti in accordo con l'Amministrazione comunale che saranno recepiti nel manuale operativo del GCVPC. Durante il periodo di prova gli allievi volontari sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari con questa dicitura specifica, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa;
- tesserino di appartenenza al GCVPC;
- vestiario e DPI idonei;
- copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

- a) recesso volontario presentato dal volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 3 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC;
- e) mancato rispetto delle indicazioni riportate nel presente Regolamento o nel manuale operativo del GCVPC.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale, con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato, viene proposta dal Coordinatore o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore e al Sindaco.

4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.

2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del GCVPC.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari ed all'esposizione di quest'ultimi ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/2008, vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia, anche attraverso una convenzione tra l'Amministrazione Comunale e un soggetto sanitario per le pratiche in oggetto.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

1) I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, anche attraverso l'eventuale ricorso a turni programmati, o comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;

- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Coordinatore di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza, il domicilio ed elementi utili all'immediato reperimento;
- f) assicurare prompte risposte ai messaggi telefonici, agli sms o alle e mail ricevute dal GCVPC;
- g) assicurare una partecipazione alle attività presso la sede operativa come stabilito dalle disposizioni contenute nel manuale operativo del GCVPC.

Art. 10 - Organi del GCVPC

1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
- b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- c) Coordinatore;
- d) Eventuale Vice Coordinatore.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. E' convocata e si riunisce almeno 2 volte l'anno. Se previsto nella comunicazione di convocazione dell'assemblea possono essere utilizzati mezzi informatici che consentono di partecipare all'assemblea anche da remoto. L'assemblea è presieduta dal Coordinatore o Vice Coordinatore o, in loro assenza dal volontario più anziano. Il Coordinatore nomina un segretario per la redazione del verbale d'assemblea.

2) L'assemblea è convocata dal Coordinatore, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari o su istanza di 1/3 dei volontari effettivi.

3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4) I volontari effettivi possono farsi rappresentare da altro volontario effettivo a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi presenti o per delega in merito a:

- elezione del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, con compiti di direzione e coordinamento;
- elezione e/o revoca del Coordinatore;
- elezione e/o revoca dell'eventuale Vice-Coordinatore;
- contraddittorio per eventuale esclusione dal GCVPC di volontari per mancato rispetto dei termini del regolamento o del manuale operativo;
- proposta del programma annuale delle attività del GCVPC;
- elezione del delegato che rappresenta il GCVPC del comune di Cernusco s/N presso il Centro Coordinamento Volontari – Città Metropolitana di Milano;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea.

Art. 12 - Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo

1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, comunque sempre in numero dispari, compreso Coordinatore ed eventuale Vice Coordinatore, è l'organo di supporto alle attività di Coordinatore. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore e dura in carica 5 anni. In caso di dimissioni di un componente subentra il primo dei non eletti; in mancanza si deve procedere ad elezioni da parte dell'Assemblea.

2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso minimo di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore.

4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:

- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore
- b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
- c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole, attraverso apposite lezioni, e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13 - Coordinatore

1) Il Coordinatore dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari effettivi secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 5 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.

2) Il ruolo di Coordinatore è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

3) Il Coordinatore organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.

4) Il Coordinatore relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.

5) Il Coordinatore, cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6) Il Coordinatore, sentito il parere del Consiglio Direttivo, individua, se necessario, dei Capi Squadra / Vice Capi Squadra.

7) Al Coordinatore compete, con il supporto del Consiglio Direttivo, la programmazione della reperibilità dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune,

8) Il Coordinatore porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.

9) Il Coordinatore provvede a trasmettere al Sindaco del Comune una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o

impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile dando priorità agli indirizzi operativi del gruppo.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune e sotto la guida del Coordinatore, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, tenendo informato il Sindaco del Comune o suo delegato, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune assegna al GCVPC una sede operativa, affidandogli la gestione logistica dei locali; la sede operativa non costituisce sede di lavoro.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del manuale operativo, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore, seguendo le indicazioni del manuale operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi del Comune o resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune sono previsti:

- Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc.;
- Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

Il Coordinatore, sulla base delle esigenze operative del GCVPC, sentito anche il Consiglio Direttivo, sottopone all'Ente una previsione di fabbisogno di spesa a garanzia delle capacità operative del GCVPC. La gestione delle risorse finanziarie e dei relativi capitoli di spesa sui quali imputare gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC è demandata all'ufficio dell'Ente appositamente individuato.

3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.